Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 06/10/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data nel mese di giugno 2011 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di novembre 2015, dopo il pagamento di 51 rate.
Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.235,35 (al netto di quanto già rimborsato in conteggio estintivo), di cui: € 172,50 a titolo di "spese di istruttoria "; € 374,69 a titolo di "commissioni di attivazione"; € 345,43 a titolo di "commissioni di gestione"; € 1.568,78 a titolo di "costi di intermediazione"; € 318,68 a titolo di "costi assicurativi", nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento nonché la refusione delle spese legali, quantificate in € 250,00.
Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 51: ha dato atto di aver offerto alla cliente la somma di € 480,86 in sede di riscontro al reclamo; ha affermato che il comportamento dallo stesso tenuto in sede di estinzione anticipata risulta del tutto conforme alle istruzioni tempo per tempo ricevute dall'organo di vigilanza, sulle quali ha peraltro fondato il proprio legittimo affidamento; ha sostenuto l'inapplicabilità dei princìpi enunciati nella sentenza "Lexitor" al caso in questione, richiamando e allegando pronunce del giudice ordinario a sé favorevoli; ha eccepito la natura up front delle commissioni di

intermediazione, precisando che il relativo importo è stato integralmente versato al mediatore intervenuto, come attestato dalla fattura e dall'evidenza di pagamento allegati; ha eccepito la natura *up front* delle "commissioni di attivazione", dando atto di aver comunque già rimborsato a tale titolo, per mera liberalità, l'importo di € 319,22 (cfr. conteggio estintivo); ha dato atto di aver già rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata la somma di € 226,05 a titolo di "commissioni di gestione", calcolata secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS e che l'adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto (cfr. all. n. 8); ha eccepito la natura *up front* delle spese di istruttoria; ha dato atto di aver già rimborsato alla cliente l'importo di € 318,68 a titolo di premio vita non goduto, allegando la relativa evidenza; ha sostenuto che nulla è dovuto invece a titolo di quota non maturata del premio per il rischio impiego in quanto il relativo premio è stato interamente sostenuto dalla banca in qualità di contraente e beneficiaria; ha svolto considerazioni sulla non rimborsabilità delle spese legali.
Ha pertanto chiesto al Collegio in via principale: di rigettare tutte le richieste avanzate con il ricorso; in via subordinata: di circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 480,86; in via ulteriormente subordinata: di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni per € 226,05 e limitare il rimborso del premio assicurativo a quanto calcolato dalla Compagnia assicurativa e già rimborsato per € 318,68.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito, con TAN del 4,50 % è stato estinto dopo 51 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Dal conteggio estintivo risulta un abbuono di € 1.926,50 a titolo di "Rimborso quota interessi non maturati calcolati al TAN contrattuale" (su € 5.454,48 complessivi) e il rimborso di € 226,05 a titolo di commissioni di gestione. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, coerente con il conteggio estintivo in atti.

Le condizioni economiche applicate alla parte ricorrente contengono alcune voci che sono riconducibili alla tipologia deli oneri ricorrenti ("Commissioni di attivazione"; "Commissioni di gestione"), le quali sono da restituire secondo il criterio pro rata temporis, secondo il pacifico orientamento dei Collegi. Sono parimenti da restituire secondo il criterio pro rata temporis gli oneri assicurativi non goduti, dedotti i rimborsi già effettuati, pari a €318,68. Viceversa appartengono alla tipologia degli oneri up front le "Spese di istruttoria" e i "Costi di intermediazione".

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione

della parte up front delle commissioni: -"il criterio preferibile (…) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.
Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle voci di costo contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	**10**	**Tasso di interesse annuale**	**4,50%**
Numero di pagamenti all'anno	**12**	Quota di rimborso pro rata temporis	**57,50%**
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	**35,32%**

rate pagate	51	**rate residue**	69	**Importi**	**Natura onere**	**Percentuale di rimborso**	**Importo dovuto**	**Rimborsi già effettuati**	**Residuo**
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				**300,00**	**Upfront**	**35,32%**	**105,96**		**105,96**
Commissioni di attivazione				**651,65**	**Recurring**	**57,50%**	**374,70**		**374,70**
Commissioni di gesitone				**600,75**	**Recurring**	**57,50%**	**345,43**	**226,05**	**119,38**
Costi di intermediazione				**2.728,32**	**Upfront**	**35,32%**	**963,64**		**963,64**
Oneri assicurativi				**554,23**	**Recurring**	**57,50%**	**318,68**	**318,68**	**0,00**
			Totale	**4.834,95**					**1.563,68**

L'importo come sopra calcolato (€ 1.563,68), da arrotondare all'unità, secondo le norme applicabili al procedimento ABF, non coincide con la somma richiesta a medesimo titolo dalla parte ricorrente (€ 2.235,35), che ha calcolato tutti i rimborsi secondo il criterio "*pro rata temporis* lineare".
La parte ricorrente ha altresì chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento, ed essi sono da corrispondere per il periodo intercorrente tra il reclamo e il saldo. Per quanto riguarda la refusione delle spese legali, quantificate in € 250,00, Il Collegio ritiene che la domanda non sia da accogliere, data la natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.564,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA